

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 2 del D.Lgs 05.08.2015, n. 127, come modificato, da ultimo, dalla legge 30.12.2018, n. 145, stabilisce che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR n. 633/72 (commercianti al dettaglio, imprese artigiane ecc.), per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria salvo che sia richiesta dal cliente, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. La decorrenza dell'obbligo è anticipata al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Con risoluzione n. 47/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento al volume d'affari complessivo realizzato dal soggetto passivo nell'anno 2018 per tutte le attività e le operazioni effettuate (comprese quelle soggette a fatturazione); non sono interessati all'anticipazione i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019.

Con la risposta ad interpello n. 139/19, l'Agenzia ha inoltre ritenuto che sia possibile assoggettarsi volontariamente all'adempimento anche prima della data di legge, fermo restando, fino a tale data, l'obbligo di registrare i corrispettivi ex art. 24 del dpr n. 633/72.

Ai sensi del medesimo art. 2, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie dal 1° aprile 2017 per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2) e dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (comma 1-bis).

MODALITA' DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano la non alterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito, con le modalità e caratteristiche e nei termini stabiliti dall'agenzia delle entrate. Le disposizioni di attuazione sono state emanate dall'agenzia con il provvedimento n. 182017 del 28 novembre 2016, il quale individuava, quali strumenti tecnologici idonei, esclusivamente i «registratori telematici», compresi i registratori di cassa sottoposti ad apposito intervento di adattamento. I registratori telematici sono anche in grado di emettere fatture elettroniche, inviandole al Sdi, e il documento commerciale.

Con provvedimento del 18 aprile 2019, però, è stato previsto che l'adempimento può essere assolto anche mediante procedura web in area riservata del sito dell'agenzia, utilizzabile anche su dispositivi mobili (come tablet e telefoni cellulari); ciò eviterà a numerosi soggetti di doversi dotare del registratore telematico.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del dpr n. 633/72 (comma 1 dell'art. 2)
- la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini fiscali o di ricevute fiscali (comma 5), fermo restando l'obbligo di emettere fattura su richiesta del cliente.

Poiché la norma non esonera i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario o di quello c.d. di vantaggio, e considerato che il nuovo adempimento è configurato come modalità alternativa della certificazione dei corrispettivi, è da ritenere, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione, che anche i predetti contribuenti, già tenuti al rilascio di scontrini fiscali o ricevute fiscali (eccetto che per le operazioni esonerate ai sensi dell'art. 2 del dpr n. 696/96) siano tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

All' fine di evitare duplicazioni di adempimenti, il comma 6-quater dell'art. 2 stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ad esempio le farmacie, possono adempiere all'obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al predetto sistema.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

SANZIONI

In caso di inosservanza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, si applicano:

- la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 3, del dlgs n. 471/97, pari all'imposta corrispondente all'importo non documentato
- la sanzione di cui all'art. 12, comma 2, dello stesso dlgs, ossia la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'attività, qualora siano state commesse quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.

IL CREDITO D'IMPOSTA

Il comma 6-quinquies dell'articolo 2 prevede che negli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è concesso al contribuente un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 dlgs n. 241/97. Tale credito d'imposta non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 244/07 e di cui all'art. 34 della legge n. 388/00. L'utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le modalità per la fruizione del credito d'imposta sono state definite dall'agenzia delle entrate con provvedimento del 28 febbraio 2019: ai fini del monitoraggio della spesa, l'agenzia comunica mensilmente al ministero dell'economia l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il modello F24. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa (codice credito da indicare nel quadro RU: F9) e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino alla completa utilizzazione.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito, i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. Per consentire la compensazione, con risoluzione n. 33/2019 l'agenzia ha istituito il codice tributo 6899, da indicare nel modello F24 nella sezione «Erario», nella colonna «importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'importo, nella colonna «importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» occorre indicare l'anno di sostenimento della spesa, nel formato «AAAA».

Il provvedimento chiarisce che il pagamento del corrispettivo si considera effettuato con modalità tracciabile se è eseguito mediante gli strumenti individuati con provvedimento dell'agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ossia:

- assegni, bancari e postali, circolari e non; vaglia cambiari e postali;
- mezzi di pagamento elettronici ex art. 5 dlgs n. 82/05, quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Bitonto, 07/06/2019

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it